



**C A S S A E D I L E**  
**DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI**  
**CREMONA**

VIA A PORTI, 26

26100

TEL. 29676-36983-30501

CIRCOLARE N. 131

Cremona, 25 Novembre 1988

**A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ EDILE ED AFFINE IN CREMONA E PROVINCIA**

L O R O S E D I

**IMPORTANTE**

**OGGETTO: Variazioni dal 1° NOVEMBRE 1988 dei coefficienti da utilizzare per le ANTICIPAZIONI delle INDENNITÀ DI MALATTIA E INFORTUNIO.**

In attuazione dell'Accordo Sindacale Nazionale del 22 Novembre 1988, si comunica che, le integrazioni da anticipare per conto della Cassa Edile, nei casi di malattia e infortunio, per le giornate da indennizzare, a partire dal **1° Novembre 1988**, dovranno essere determinate utilizzando i nuovi coefficienti, stabiliti dall'Accordo anzidetto e, cioè:

**MALATTIA** (di durata superiore a 3 gg.)

- Primi 3 gg. - Per le malattie di durata da ~~3~~ a **14** gg.  $QUOTA\ ORARIA \times 6,66 \times 0,500$  (al posto di 0,460)  $\times n^\circ\ GG.$  non festivi;  
- Per le malattie di durata superiore a **14** gg.  $QUOTA\ ORARIA \times 6,66 \times 1,000$  (al posto di 0,921)  $\times n^\circ\ GG.$  non festivi;
- Dal 4° al 20° gg.  $QUOTA\ ORARIA \times 6,66 \times 0,330$  (al posto di 0,307)  $\times n^\circ\ GG.$  non festivi compresi fra il 4° ed il 20°;
- Dal 21° al 180° gg.  $QUOTA\ ORARIA \times 6,66 \times 0,107$  (al posto di 0,100)  $\times n^\circ\ GG.$  non festivi compresi fra il 21° ed il 180°;
- Dal 181° al 270° gg.  $QUOTA\ ORARIA \times 6,66 \times 0,500$  (al posto di 0,460)  $\times n^\circ\ GG.$  non festivi compresi fra il 181° ed il 270° giorno, purchè non indennizzati dall'INPS.

Per gli apprendisti, i giorni non festivi compresi fra il 4° ed il 270° sono indennizzati moltiplicando la rispettiva quota oraria per **0,500** (al posto di 0,460) per 6,66.

È anche il caso di ricordare che, per le sole giornate di assenza per malattia relative ai mesi di Dicembre e Gennaio, il coefficiente **6,66** è sostituito dal coefficiente **5,83**.

Inoltre, si ricorda che la percentuale lorda di accantonamento da determinare per le ore lavorate, le giornate di assenza per Malattia ed i primi 3 gg. di Infortunio, sulla base di 40 ore settimanali, a partire dal 1° Gennaio 1989, passa dal 22,55% al **23%** mentre la percentuale netta da versare alla Cassa Edile, per gli stessi titoli rimane invariata nel 18%.

Le percentuali di accantonamento relative all'assenza per Infortunio o Malattia Professionale, sono, invece, costituite, sempre a partire dal 1° Gennaio 1989, dal 23% lordo e 18% netto per i primi 3 gg. come sopra citato, e dal 10% lordo e 7,50% netto dal 4° giorno in avanti, sempre sulla base di 40 ore settimanali (5 gg. alla settimana, escluse eventuali altre festività, per le quali è già corrisposto l'apposito trattamento contrattuale).

**INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE** (Superiore a 3 gg.)

Il trattamento deve essere applicato sia agli operai come agli apprendisti e, cioè:

Dal 4° al 90° gg. =  $QUOTA\ ORARIA \times 5,71 \times 0,234$  (al posto di 0,219) **per ogni giorno di calendario;**

Dal 91° al termine =  $QUOTA\ ORARIA \times 5,71 \times 0,234$  (invariato) **per ogni giorno di calendario.**

Anche per quanto riguarda il trattamento in caso di Infortunio, si ricorda che, per le giornate da indennizzare relativamente ai mesi di Dicembre e Gennaio, il coefficiente 5,71 è sostituito dal coefficiente **5,00**.

Si invitano, pertanto, le Imprese a correggere provvisoriamente i coefficienti esposti sui MODD. DOM e DOI, in loro possesso, per le richieste di rimborso da inoltrare alla scrivente Cassa Edile per ottenere i rimborsi delle integrazioni anticipate relativamente al mese di Novembre 1988, in attesa di ricevere la fornitura degli appositi stampati opportunamente corretti.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
*Cav. A. Renato Brambilla*